



Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio; RS 935.911)

Spiegazioni sulle singole disposizioni

1. Revisione totale

Con la revisione dell'ordinanza sulle attività a rischio si rende necessario l'adattamento di numerose disposizioni. Si procede a una revisione totale in quanto la modifica concerne più della metà degli articoli dell'atto (cfr. n° 276 delle Direttive di tecnica legislativa, DTL).

2. Spiegazioni relative ai singoli articoli

Articolo 1

L'articolo introduce nel campo di applicazione della legge altre attività (art. 1, cpv. 3 della legge sulle attività a rischio), che sono quelle di maestro di arrampicata e di accompagnatore di escursionismo. Dato che singoli ambiti dei rispettivi settori di attività ai sensi dell'ordinanza sulle attività a rischio sono riservati alle guide alpine o ai maestri di sport sulla neve, gli istruttori di arrampicata e gli accompagnatori di escursionismo non potrebbero più svolgere attività a titolo professionale se per loro l'ordinanza non prevedesse espressamente la relativa autorizzazione. Per quel che riguarda gli aspiranti guide alpine la regolamentazione si rende necessaria perché per l'ottenimento dell'attestato professionale federale gli aspiranti devono poter continuare a guidare con un'ampia autonomia clienti, sotto la sorveglianza diretta o indiretta di una guida alpina.

Articolo 2

Un offerente agisce a titolo professionale ed è assoggettato alla legislazione sulle attività a rischio se consegue sul territorio della Confederazione svizzera un reddito (principale o accessorio). Non ha importanza a quanto ammonti tale reddito, per cui il limite minimo dei 2300 franchi previsto nell'ordinanza per configurare l'attività professionale viene abolito. Se si vuole garantire la sicurezza dei clienti non ha senso consentire di offrire attività a rischio se si resta al di sotto di una determinata soglia di reddito. Si parte ora dal principio che un'attività ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 è proposta a titolo professionale a partire dal primo franco svizzero di cifra d'affari.

L'articolo 2 introduce inoltre una presunzione legale. L'offerta al pubblico di un'attività ai sensi del capoverso 4 dell'articolo 2 giustifica la praesumptio juris che tale attività sia svolta a titolo professionale. Nel momento in cui la persona interessata da tale

presunzione dovesse essere dell'avviso che la sua non è un'attività offerta al pubblico sta ad essa provarlo. Incombe pertanto alla persona provare anche che un'attività offerta non abbia carattere professionale. Il Tribunale federale ha precisato la nozione di offerta al pubblico rilevando di fatto che:

si parla di offerta al pubblico (ad es. su internet, nei giornali o nelle riviste che si occupano di attività all'aria aperta) quando l'offerta è messa a disposizione di una cerchia di persone non determinata e l'offerente è disposto a svolgere un'attività senza avere particolari relazioni di vicinanza con i clienti. In un caso siffatto la fiducia accordata all'offerente non si basa necessariamente sulla persona o sul grado di vicinanza al cliente, ma piuttosto sulle sue caratteristiche (ad es. le competenze tecniche che deve avere) e quindi su criteri simili a quelli su cui si basa la scelta di un professionista¹.

Questa nuova regolamentazione del carattere professionale dell'attività consente ai Cantoni una più facile esecuzione della normativa. Finora risultava difficile provare che un offerente svolgeva l'attività a titolo professionale, in quanto non era possibile in concreto verificare il reddito conseguito con la stessa.

Non sono considerate come svolte a titolo professionale le attività offerte nel quadro di quelle di una società sportiva², nei limiti in cui in cui queste società non hanno scopi di lucro e le attività offerte (ad es. campi o escursioni) siano accessibili soltanto ai soci. Quanti hanno una passione comune anche in futuro devono potersi riunire e praticare determinate attività. Una regolamentazione del genere si applica ad esempio agli accompagnatori di escursionismo del Club alpino svizzero, di Suisse Rando o degli amici della natura.

Non sono considerate come proposte a titolo professionale neanche le attività offerte nel quadro del programma di incoraggiamento dello sport Gioventù+Sport, in cui la sicurezza dei partecipanti è garantita grazie a disposizioni di legge.

Le attività offerte da scuole, scuole universitarie e università, sia pubbliche sia private (di seguito istituzioni di formazione) nel campo di applicazione della legislazione sulle attività a rischio non sono considerate a titolo professionale se accessibili solo a studenti e impiegati della rispettiva istituzione di formazione. L'attività deve inoltre essere proposta personalmente da collaboratori dell'istituzione di formazione. Se sono soddisfatte dette condizioni non si deve chiedere un'autorizzazione. Va tuttavia precisato che anche per un'attività non soggetta ad autorizzazione chi la propone deve assicurare un'adeguata gestione dei rischi. Rispettare il dovere di diligenza è essenziale per premunirsi da responsabilità civili o penali in caso di incidente. In una tale eventualità ci si deve comunque attendere che i giudici applichino gli stessi criteri nei giudizi civili o penali a prescindere dal fatto che l'offerente disponga o meno di un'autorizzazione.

Quanto un'istituzione di formazione collabora con un offerente di attività a rischio deve controllare che questi disponga delle necessarie autorizzazioni.

Le persone che svolgono unicamente il ruolo di intermediario di attività soggette ad autorizzazione senza svolgerle direttamente (ad es. uffici del turismo) non sono considerate come offerenti ai sensi della legislazione sulle attività a rischio. Quando si tratta di attività soggette ad autorizzazione è tuttavia consigliabile anche a chi funge

¹ Cfr. DTF 5°_289/2014 del 21 ottobre 2014, considerazione 2.3.

² Cfr. in proposito anche le osservazioni fatte sugli accompagnatori di escursionismo del CAS nel rapporto della commissione; FF 2009 5215, p. 5231.

da intermediario collaborare soltanto con offerenti che dispongano di un'autorizzazione.

Articolo 3

La valutazione del rischio di valanghe va fatta in applicazione dell'articolo 2, capoverso 2, lettera d della legge.

Un semplice metodo per valutare il rischio consiste nel combinare fra loro tre dati: il grado di pericolo di valanghe, l'inclinazione del pendio e l'esposizione dello stesso. Per farlo si può ricorrere fra l'altro al metodo grafico di riduzione (GRM)³.

Per chi offre attività sulla neve si stabilisce che non ci deve essere rischio marcato di valanghe sulla base del GRM quando l'offerente propone a titolo professionale un'attività sulla neve. Una valutazione globale del rischio di valanghe fatta a regola d'arte deve concludere che l'itinerario scelto è sicuro e non sussistono particolari segnali di pericolo.

Si fa eccezione per le guide alpine e gli aspiranti guide alpine, che possono svolgere attività nei limiti in cui non sussiste un elevato rischio di valanghe sulla base del GRM. Grazie alla loro formazione approfondita e alla notevole esperienza nel campo dei pericoli in ambiente alpino sono in grado di scegliere il percorso ottimale anche con rischio di valanghe marcato e di prendere le misure necessarie per poter ridurre i pericoli.

Il rischio di valanghe deve essere valutato di volta in volta per l'intero itinerario. Non ci si può quindi basare sulla valutazione fatta per una determinata regione.

Articolo 4

Generalità

Nell'articolo 4 capoverso 1 sono descritte le attività per le quali è necessaria un'autorizzazione. Negli articoli 5 e seguenti sono stabiliti eventuali ulteriori requisiti. I gradi di difficoltà cui si fa riferimento si rifanno alle scale di difficoltà del Club Alpino Svizzero CAS del settembre 2012⁴ e alla scala dei gradi di difficoltà in acque vive della Federazione internazionale di canoa (ICF).

Per itinerari e discese non classificati queste tabelle costituiscono un valore di riferimento. Itinerari e discese non classificati possono essere regolati tramite un inventario cantonale delle varianti.

Ascensioni alpinistiche (let. a)

Si intendono qui le classiche attività delle guide alpine. Nelle ascensioni alpinistiche ci si espone fundamentalmente ai cosiddetti pericoli alpini (cadute e valanghe). Queste attività sono riservate esclusivamente alle guide alpine.

Gite escursionistiche a partire dal livello di difficoltà T4 (let. b)

Il grado di difficoltà T4 corrisponde (di regola) alla marcia su sentieri con demarcazione biancoblu-bianco con itinerario a volte senza tracciato. Talvolta per la progressione è necessario servirsi delle mani. Il terreno è esposto, con pendii erbosi delicati,

³ A proposito del GRM cfr. il seguente sito: <https://www.whiterisk.ch/de/explore#u=05-01-07-01>.

⁴ Le tabelle possono essere consultate al sito: <http://www.sac-cas.ch/fr/en-route/echelles-de-difficultes.html>.

versanti erbosi con roccette varie, facili campi di neve e passaggi su ghiacciai senza neve. Anche questa attività è riservata esclusivamente alle guide alpine. Regole particolari sono previste per gli accompagnatori di escursionismo con formazione complementare, che possono accompagnare i clienti nel quadro di gite escursionistiche fino al grado di difficoltà T4.

Gite con attrezzi per gli sport della neve (let. c)

È soppresso il criterio basato sul limite della vegetazione (cfr. anche la sua soppressione per le attività di cui alle lettere d ed e).

Anche chi si muove al di sotto del limite della vegetazione può causare valanghe. Oltre a ciò nella pratica si è rivelato difficile stabilire se le attività si svolgevano sopra o sotto tale limite della vegetazione. Ora l'autorizzazione è obbligatoria anche per le gite con attrezzi per gli sport della neve al di sotto del limite della vegetazione.

Si precisa parimenti che si tratta di gite con attrezzi per gli sport della neve con livello di difficoltà stabilito all'allegato 2, numero 3.

Parlando di attrezzi per gli sport della neve ci si riferisce a sci, snowboard, snowblade, snowskate e simili.

Escursioni con le racchette da neve (let. d)

Le escursioni con le racchette da neve sono soggette ad autorizzazione a partire dal livello di difficoltà WT 2 (anziché dal WT3). In effetti le escursioni del livello WT2 prevedono anche passaggi ripidi, con pericolo di valanghe latente e presuppongono conoscenze di base nella valutazione del pericolo di valanghe.

Con la soppressione del criterio del limite della vegetazione ora è necessaria l'autorizzazione anche per escursioni con le racchette da neve al di sotto del limite della vegetazione, con grado di difficoltà WT2.

Le escursioni con le racchette da neve fino al grado di difficoltà WT1 possono essere offerte anche senza autorizzazione.

D'altra parte è ormai chiaramente specificato che percorrere sentieri escursionistici invernali o tracciati per le racchette da neve segnalati e aperti non rientra nel campo di applicazione della legislazione sulle attività a rischio. Tale regolamentazione è analoga a quella che non prevede autorizzazione per lo svolgimento di discese con attrezzi di sport della neve sulle piste di sci sotto la responsabilità dei gestori di impianti di risalita.

Discese fuori pista (let. e)

A differenza delle gite con gli sci a norma della lettera c le discese fuori pista – ad eccezione dello sci con l'elicottero – sono servite da impianti di risalita (cfr. la definizione all'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza sulle attività a rischio). Persone che non dispongono di autorizzazione possono offrire attività fino al grado di difficoltà L.

Non è necessario prevedere nell'ordinanza sulle attività a rischio regole specifiche per lo sci con l'elicottero a partire da punti di atterraggio in montagna: i criteri di carattere generale e astratti riportati nell'articolo 8 bastano a stabilire se sulla base delle circostanze del momento sia possibile svolgere una discesa a partire da un dato punto di atterraggio. In un inventario cantonale delle attività fuori pista (cfr. articolo 25 dell'ordinanza sulle attività a rischio) le discese consentite a partire da punti di atterraggio in montagna sono stabilite dai Cantoni.

Il criterio discriminante del limite della vegetazione è stato eliminato, per cui ora sono soggette ad autorizzazione tutte le attività a partire dal grado di difficoltà WS.

Arrampicata su vie ferrate (let. f)

Negli ultimi anni sono state aperte in Svizzera numerose vie ferrate. In considerazione del know-how necessario per percorrerle e per far fronte a situazioni eccezionali che potrebbero presentarsi (incidente, bloccaggio) è giustificato sottoporre ad autorizzazione l'offerta a titolo professionale di queste attività.

Arrampicata su ghiaccio e su cascate di ghiaccio (let. g)

Nell'arrampicata su ghiaccio o cascate di ghiaccio si tratta di arrampicata su formazioni di ghiaccio come ad esempio cascate ghiacciate o colonne di ghiaccio. In quanto disciplina speciale dell'arrampicata in montagna o dell'alpinismo, in questo ambito si richiedono tutte le conoscenze necessarie per l'arrampicata in montagna, per cui possono offrire queste attività a titolo professionale solo le guide alpine con autorizzazione.

Invece l'arrampicata su pareti di ghiaccio artificiali con possibilità di assicurazione top rope (analogamente a quanto si fa nella palestra di roccia o indoor) e attività simili non rientrano nelle attività a rischio e non sono quindi soggette ad autorizzazione.

Arrampicata su roccia per più di una lunghezza di corda (let. h)

Ora l'arrampicata per più di una lunghezza di corda è soggetta in ogni caso ad autorizzazione. Un obbligo in tal senso sussiste anche nel caso in cui si offrano a titolo professionale percorsi di più di una lunghezza di corda su impianti artificiali (ad es. dighe).

Continua a non essere necessaria invece alcuna autorizzazione per l'arrampicata di una sola lunghezza di corda.

Per «lunghezza di corda» nella presente ordinanza si intende la distanza che si può raggiungere da terra al punto di ancoraggio usando una sola corda. Tale distanza dipende dalla lunghezza della corda, che varia di regola da 30 a 70 metri.

Canyoning (let. i)

Non rientrano nel campo d'applicazione fra l'altro attività svolte su rocce o presso le rive di un torrente o di un fiume o la semplice progressione in corsi d'acqua che non richiede tecniche di nuoto e di arrampicata. Percorrere il letto di un torrente risalendolo non viene considerato come canyoning. Nel momento in cui ci si debba arrampicare vanno applicate le regole di cui alla lettera h.

River-Rafting (let. j)

Riguardo a gommoni e rafting già ora esistono diverse regolamentazioni nell'ONI⁵. Fra l'altro il diritto della navigazione definisce il gommone come natante, e più precisamente come «un natante pneumatico sprovvisto di motore, destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d'aria laterali» (art. 2 let. A n. 12 ONI). Nella legislazione sulle attività a rischio il rafting si riferisce a tale definizione.

⁵ Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI; RS 747.201.1)

La lettera j fa riferimento per la definizione del concetto di acque vive alla tabella dei gradi di difficoltà in acque vive della federazione internazionale di canoa (ICF), riconosciuta in quasi tutto il mondo, riportata nell'Allegato 3 dell'ordinanza sulle attività a rischio. Per percorrere acque vive a partire dal grado di difficoltà III deve essere richiesta un'autorizzazione, mentre per precorrere acque vive con grado di difficoltà I e II essa non è necessaria.

Discesa in acque vive (let. k)

A completare il rafting e per ragioni di pari trattamento vanno assoggettate alla legge sulle attività a rischio anche le discese fatte con canotti pneumatici (art. 2 let. A n. 13 ONI) che nell'ordinanza sulla navigazione interna sono equiparati ai natanti e non vengono considerati attrezzi sportivi. Sono inoltre assoggettate alla legge anche attività svolte con attrezzi sportivi, in particolare hydrospeed, funyak e tube.⁶ Per la definizione di acque vive si rimanda al commento alla lettera j. Per percorrere acque vive valgono le stesse limitazioni previste alla lettera j.

Bungee-Jumping (let. l)

A proposito di bungee jumping si rende necessaria una distinzione rispetto all'attività di baracconista. Le attività che si svolgono su impianti mobili omologati dell'attività di baracconista sottostanno alla legislazione sulle attività a rischio solo nel caso in cui l'offerente non disponga di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 25 dell'ordinanza del 4 settembre 2002⁷ sul commercio ambulante.

Lo svolgimento dei cosiddetti salti a pendolo invece è soggetta all'ordinanza sulle attività a rischio. In proposito si veda anche la definizione di cui al capoverso 4. È irrilevante quale sia la piattaforma scelta per effettuare il salto (sporgenza naturale, ponte, edificio, etc.).

Articolo 5

L'autorizzazione per le guide alpine abilita a svolgere tutte le attività di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a-h dell'ordinanza sulle attività a rischio.

Nel capoverso 2 si dice che i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e il diploma di guida alpina dell'Unione internazionale delle associazioni di guida alpina (UIAGM) sono equiparati al titolo di guida alpina con attestato professionale federale. Anche con questi certificati è pertanto possibile richiedere un'autorizzazione

Il diritto cantonale finora vigente riconosce in parte patenti cantonali secondo le vecchie norme, acquisite prima della creazione dell'attestato professionale federale di guida alpina. Sarebbe eccessivo con l'entrata in vigore della nuova legislazione revocare l'autorizzazione ai titolari di queste patenti che finora hanno praticato regolarmente la professione e seguito il perfezionamento richiesto dall'associazione professionale e pretendere da loro l'ottenimento di un attestato professionale. Queste patenti ottenute secondo il diritto previgente sono considerate equiparate come da allegato 4. Lo stesso ragionamento va applicato per le patenti di maestro di sport della neve ottenute secondo il diritto previgente.

⁶ Cfr. Rapporto della commissione, FF 2009 5215, p. 5231.

⁷ RS 943.11

Il capoverso 3 regola i presupposti per estendere la validità dell'autorizzazione alla pratica dell'attività a rischio canyoning (articolo 4 capoverso 1 lettera i dell'ordinanza sulle attività a rischio).

Articolo 6

Secondo il regolamento sull'esame professionale gli aspiranti guide devono dimostrare quattro anni di pratica professionale,⁸ il che presuppone che possano aver fatto esperienze nella conduzione di clienti. Le attuali regolamentazioni cantonali contengono in parte disposizioni di questo tipo⁹. L'articolo 6 prevede pertanto che persone che seguono la formazione di guida alpina possano guidare delle escursioni, a patto che vengano rispettate determinate condizioni.

Nella loro formazione come guide alpine per poter richiedere un'autorizzazione gli aspiranti devono aver superato il corso di aspirante guida alpina dell'ASGM,¹⁰ un corso per aspiranti riconosciuto dall'UIAGM¹¹ o un corso estero per aspiranti guida alpina riconosciuto come equivalente dall'Ufficio federale dello sport (UFSPD).

L'autorizzazione per gli aspiranti guide alpine abilita allo svolgimento con clienti delle stesse attività riservate alle guide alpine (in linea di massima le attività di cui all'articolo 4, capoverso 1, lettere a-h). Tali attività devono però essere svolte sotto la sorveglianza almeno indiretta e in ogni caso con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza sulle attività a rischio. La guida alpina corresponsabile titolare dell'autorizzazione deve di volta in volta procedere ad un esame della situazione sulla base delle circostanze e delle condizioni quadro. In base ad esso si decide a che condizioni (sorveglianza diretta o solo indiretta) l'aspirante guida può svolgere l'escursione. L'ASGM regola le attività che gli aspiranti guide possono svolgere, ad esempio agli articoli 29 e seguenti delle direttive relative al regolamento per l'ottenimento del brevetto federale di guida di montagna.¹²

La sorveglianza indiretta consiste in un «coaching» con un adeguato briefing da parte della guida corresponsabile. Nella sorveglianza diretta invece la guida titolare di autorizzazione deve accompagnare l'aspirante nell'escursione e sorvegliare quello che fa.

Altro presupposto essenziale è poter comprovare la stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell'articolo 23 dell'ordinanza sulle attività a rischio. Infine gli aspiranti guide devono garantire il rispetto degli obblighi previsti nella legge sulle attività a rischio e nella presente ordinanza.

Il capoverso 3 indica per analogia con le guide alpine a quali condizioni gli aspiranti guide possono offrire anche il canyoning. Allo scopo devono disporre della formazione complementare in questo ambito dell'ASGM o dell'UIAGM e sottostanno anche in questo settore alla sorveglianza e alla corresponsabilità di una guida alpina titolare

⁸ Cfr. Articolo 8 capoverso 1 let. B del regolamento d'esame per l'attribuzione dell'attestato professionale di guida alpina del 12 febbraio 2003.

⁹ Cfr. ad esempio l'articolo 14 capoverso 1 dell'ordinanza su commercio e artigianato del Cantone di Berna (HGV), BSG 930.11.

¹⁰ Associazione svizzera delle guide alpine, Schweizer Bergführerverband; cfr. <http://www.4000plus.ch/>.

¹¹ Unione Internazionale delle Associazioni delle Guide di Montagna / Internationale Vereinigung der Bergführerverbände; cfr. <http://www.ivbv.info/>.

¹² Cfr. http://www.4000plus.ch/fileadmin/user_upload/Ausbildung/11_BF_Wegleitung_f.pdf

di autorizzazione. La guida alpina corresponsabile titolare dell'autorizzazione deve di volta in volta procedere a un esame della situazione sulla base delle circostanze e delle condizioni quadro. In base ad esso si decide se sia necessaria una sorveglianza diretta.

Articolo 7

Gli istruttori di arrampicata non possono svolgere la propria attività con clienti in un terreno qualsiasi, perché non hanno una formazione che consente di affrontare tutti i pericoli dell'ambiente alpino. L'itinerario da percorrere per raggiungere la parete da un lato non deve attraversare ghiacciai, dall'altro non deve presentare rischi particolari. Ciò esclude le attività in cui per l'ascesa o la discesa alla parete sia necessario utilizzare ausili tecnici come piccozze o ramponi. Finora ascesa e discesa che portano a una via di arrampicata non dovevano presentare un grado di difficoltà superiore al T3, ora non devono richiedere la progressione con corda corta. Trattandosi di sport di arrampicata la nuova regola è giustificata, dato che nella maggior parte dei casi l'ascesa o la discesa che portano a una via di arrampicata non possono essere catalogate in base alla scala dei gradi di difficoltà del CAS. Se ciò non è possibile l'attività è riservata a persone accompagnate da una guida alpina titolare di autorizzazione. La progressione a corda corta è una tecnica di alpinismo ben nota ai professionisti del ramo.

Gli istruttori di arrampicata ottengono l'autorizzazione se dispongono di un attestato professionale federale come istruttori di arrampicata o di un certificato di capacità estero riconosciuto come equivalente dalla SEFRI e offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e all'ordinanza. Sono inoltre tenuti a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell'articolo 23 dell'ordinanza sulle attività a rischio.

Le patenti attribuite secondo la vecchia normativa, ottenute prima che fosse introdotto il certificato professionale di istruttore di arrampicata, sono riconosciute come equivalenti ai sensi dell'allegato 4.

Gli istruttori di arrampicata in formazione possono svolgere le stesse attività degli istruttori di arrampicata (quelle ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 let. h dell'ordinanza sulle attività a rischio), se ciò è necessario per la loro formazione. Ora al capoverso 5 non si parla più di «completare» la formazione, in quanto la norma si riferisce espressamente alla formazione di base e non comprende il perfezionamento. Le attività di formazione devono essere svolte sotto la sorveglianza diretta e la responsabilità di un istruttore di arrampicata o di una guida alpina titolari di un'autorizzazione e ai sensi dell'ordinanza sulle attività a rischio. La sorveglianza diretta consiste per chi la assume nel seguire la persona in formazione osservandola durante tutta l'attività svolta. Gli istruttori di arrampicata in formazione ai sensi della legislazione sulle attività a rischio non hanno bisogno di una loro assicurazione di responsabilità civile.

Ora gli istruttori di arrampicata con una formazione complementare possono accompagnare clienti su vie ferrate con grado di difficoltà di massimo K3 sulla scala dei gradi di difficoltà delle vie ferrate del CAS del giugno 2015. La formazione complementare deve essere offerta o riconosciuta dall'associazione professionale. L'autorizzazione relativa è pertanto quella per «Istruttore di arrampicata con vie ferrate fino a K3»

Articolo 8

Il capoverso 1 sancisce che l'autorizzazione concessa ai maestri di sport sulla neve abilita a svolgere le attività di cui all'articolo 4 capoverso 1, let. c-e. Il capoverso 1 definisce il massimo grado di difficoltà delle attività che si possono svolgere con i clienti.

- Per le escursioni sugli sci ciò corrisponde al grado di difficoltà PD (poco difficile). Le escursioni con gli sci a partire dal grado di difficoltà AD (abbastanza difficile) sono riservate alle guide alpine con autorizzazione. Il grado di difficoltà PD corrisponde a pendenze fino a massimo 35°.

- Per le escursioni con le racchette da neve si tratta del grado di difficoltà WT3. Le escursioni a partire dal grado WT4 sono riservate alle guide di montagna con autorizzazione. Il grado di difficoltà WT3 corrisponde a itinerari poco ripidi con pendenza fino ai 30°.

- Per le discese fuori pista il grado di difficoltà massimo è stato rialzato passando da AD (= abbastanza difficile) a D (= difficile) secondo la scala dei gradi di difficoltà delle escursioni con gli sci del CAS del settembre 2012. Il grado di difficoltà D corrisponde a pendii a partire da 40° e implica tanto il rischio di lunghe scivolate che finiscono a volte su ripidi pendii, che la presenza di pendii ripidi che non possono essere aggirati. Numerosi ostacoli, passaggi stretti, lunghi e ripidi richiedono allo sciatore una buona padronanza della tecnica di discesa.

Le maggiori competenze riconosciute ai maestri di sport sulla neve si giustifica con il fatto che essi hanno una solida formazione per svolgere questa attività, che costituisce uno dei loro campi d'azione chiave. L'accesso alle discese fuori pista avviene inoltre tramite la stazione a monte di un skilift o di una funivia, per cui la valutazione del rischio di valanghe è più semplice.

In considerazione dei rischi particolari che comportano, le attività che i maestri di sport della neve titolari di autorizzazione possono svolgere con i clienti sono ulteriormente limitate. Innanzitutto non si possono svolgere escursioni che prevedono l'attraversamento di ghiacciai, in secondo luogo ad eccezione di attrezzi di sport sulla neve (ad es. sci e snowboard), pelli, coltelli da ghiaccio, racchette da neve, non si può utilizzare altro materiale tecnico come piccozze, ramponi o corde.

Da queste regole generalmente valide per le escursioni sugli sci e le discese fuori pista si esula per le discese su «terreno assimilabile alle piste», che anche in futuro non saranno soggette ad autorizzazione. In questo terreno, che secondo le direttive SKUS non è controllato né assicurato da pericoli alpini¹³ e quindi viene percorso sotto la propria responsabilità non si possono applicare le stesse restrizioni. Fino a un grado di difficoltà F le discese su terreno simile alle piste non sono regolamentate e quindi non soggette ad autorizzazione. Tutti i maestri di sport sulla neve possono offrire (senza autorizzazione) attività del genere. Per motivi pratici anche una breve traversata da una pista all'altra sarà possibile senza autorizzazione nel caso in cui la zona non presenta pericolo di valanghe e non è zona di protezione di flora e fauna. Le discese al di fuori delle piste demarcate continuano pertanto ad essere possibili con certi limiti anche per persone senza autorizzazione.

Già il diritto cantonale precedente teneva in considerazione tale esigenza di sciare nella neve polverosa. Per il diritto grigionese ad esempio era consentito che anche persone senza formazione riconosciuta (ad es. collaboratori di una scuola di sport

¹³ Disponibili al sito: <http://www.skus.ch/>.

della neve) potessero muoversi entro 60 metri dalle piste demarcate.¹⁴ Se necessario le autorità cantonali possono provvedere a definire le zone in un inventario delle varianti.

Il capoverso 2 indica che al titolo di maestro di sport della neve con attestato professionale federale sono equiparati i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla SEFRI e le patenti acquisite secondo il diritto anteriore conformemente all'allegato 4 numero 3. Ora è equiparato al titolo di maestro di sport della neve con attestato professionale federale anche il titolo di «Instructor SSBS» con formazione complementare per le attività fuori pista e le escursioni secondo il regolamento sulla formazione della Schweizer Schneesport Berufs- und Schulverband (SSBS) dell'ottobre 2016. L'equivalenza si basa su una sentenza del tribunale amministrativo del Cantone di Berna del 20 giugno 2016 che ha accolto il ricorso di un istruttore SSBS e ingiunto all'autorità bernese incaricata dell'applicazione della legislazione sulle attività a rischio di accordare al ricorrente l'autorizzazione a svolgere l'attività di maestro di sport sulla neve. La formazione del ricorrente è stata considerata equivalente a quella di maestro di sport sulla neve ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge sulle attività a rischio.

Il capoverso 3 delimita le attività che i maestri di sport della neve possono svolgere durante la formazione. Si tratta in sostanza delle stesse attività dei maestri di sport della neve (quelle ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 let. c-e dell'ordinanza sulle attività a rischio), se ciò è necessario per la loro formazione. Ora al capoverso 3 non si parla più di «completare» la formazione, in quanto la norma si riferisce espressamente alla formazione di base e non comprende il perfezionamento. Le attività di formazione devono essere svolte sotto la sorveglianza diretta e la responsabilità di un maestro di sport della neve o di una guida alpina titolari di un'autorizzazione e ai sensi dell'ordinanza sulle attività a rischio. La sorveglianza diretta consiste per chi la assume nel seguire la persona in formazione osservandola durante tutta l'attività svolta.

Le associazioni devono stabilire nei propri regolamenti sulla formazione a partire da quando la formazione di base possa essere considerata sufficiente per un impiego come seconda persona.

I maestri di sport della neve in formazione ai sensi della legislazione sulle attività a rischio non hanno bisogno di una loro assicurazione di responsabilità civile.

Articolo 9

Le escursioni estive fino al grado di difficoltà T3 incluso non sottostanno in linea di principio all'obbligo di autorizzazione (cfr. art. 4 cpv. 1 let. b ordinanza sulle attività a rischio). A partire dal grado di difficoltà T4 in via di principio queste attività possono essere offerte a titolo professionale solo da guide alpine.

Le escursioni con racchette da neve invece possono essere offerte senza autorizzazione fino al grado di difficoltà WT1 della scala del CAS delle difficoltà escursionistiche con racchette da neve. Escursioni a partire dal grado di difficoltà WT2 fino a WT3 compreso giustificano invece l'obbligo di autorizzazione a causa del loro potenziale di rischio (cfr. anche articolo 4 capoverso 1 lettera d). A partire dal grado WT4 le escursioni con le racchette da neve sono riservate alle guide alpine. Le attività che gli accompagnatori di escursionismo con autorizzazione possono svolgere con clienti

¹⁴ Cfr. l'art. 3 cpv. 1 let. G delle disposizioni di esecuzione della legge cantonale grigionese sugli sport di montagna e della neve, BR 947.200.

sono ulteriormente limitate in presenza di rischi particolari. Innanzitutto non si possono svolgere escursioni che prevedono l'attraversamento di ghiacciai, in secondo luogo ad eccezione di attrezzi di sport sulla neve (ad es. sci e snowboard), pelli, coltelli da ghiaccio, racchette da neve, non deve essere necessario utilizzare altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi o corde.

L'autorizzazione come accompagnatore di escursionismo ai sensi del capoverso 2 viene concessa se l'accompagnatore di escursionismo è «accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale» a norma dell'articolo 43 della LFPr e offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla ordinanza. Ai sensi del capoverso 3 può parimenti richiedere un'autorizzazione dispone di un certificato di capacità estero riconosciuto come equivalente dalla SEFRI. Con la revisione devono ora poter ricevere un'autorizzazione da accompagnatore di escursionismo anche quanti dispongono di un diploma di «International Mountain Leader (IML)» riconosciuto dall'unione internazionale delle associazioni degli accompagnatori di escursionismo. Un IML è una persona formata ed esaminata dalle associazioni nazionali affiliate sulla base del programma di formazione ufficiale dell'UIMLA. La formazione di IML corrisponde a quella necessaria per un attestato professionale federale. L'UIMLA non tiene corsi di formazione.

Gli accompagnatori di escursionismo sono tenuti a concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell'articolo 23.

Ora gli accompagnatori di escursionismo dopo una formazione complementare (cfr. capoverso 4) devono poter accompagnare i clienti nel quadro di gite escursionistiche massimo di un grado di difficoltà T4 secondo la scale dei gradi di difficoltà per gite escursionistiche trekking del CAS del 5 settembre 2015. Allo scopo devono seguire una formazione complementare offerta dalla loro associazione professionale o da essa riconosciuta. L'autorizzazione sarà quindi per «Accompagnatore di escursionismo con complemento gite escursionistiche».

Il capoverso 5 delimita le attività che gli accompagnatori di escursionismo possono svolgere durante la formazione. In principio si tratta delle stesse attività riservate agli accompagnatori di escursionismo con formazione ultimata (escursioni con racchette da neve secondo l'art. 4 cpv. 1, let. d dell'ordinanza sulle attività a rischio) se è necessario per la formazione. Ora al capoverso 5 non si parla più di «completare» la formazione, in quanto la norma si riferisce espressamente alla formazione di base e non comprende il perfezionamento. In ogni caso dette attività formative devono essere svolte sotto la vigilanza diretta o indiretta e la responsabilità di un accompagnatore di escursionismo, di un maestro di sport sulla neve o di una guida alpina titolari dell'autorizzazione secondo l'ordinanza sulle attività a rischio. La sorveglianza diretta consiste per chi la assume nel seguire la persona in formazione osservandola durante tutta l'attività svolta. La sorveglianza indiretta consiste in un «coaching» in cui il co-responsabile ad esempio approva l'itinerario scelto.

Gli accompagnatori di escursionismo in formazione ai sensi della legislazione sulle attività a rischio non hanno bisogno di una loro assicurazione di responsabilità civile.

Articolo 10

Attualmente nell'ordinanza sulle attività a rischio sono regolate solo attività in acque vive offerte da imprese certificate per svolgerle. Le attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e della legge, stando sia alla lettera che al senso della norma, non sono però riservate esclusivamente alle imprese. Prima dell'entrata in vigore della

legge tali attività erano offerte ad esempio non solo da guide alpine (canyoning), ma anche da altre persone con adeguate conoscenze. Soprattutto in Vallese, contrariamente al resto della Svizzera, in particolare canyoning e river-rafting erano offerte non solo da imprese, ma anche da singoli. Tale dato di fatto non è stato considerato nella legge a causa della situazione particolare che ha portato alla sua nascita.

Con la revisione totale si corregge tale situazione. Ora in via di principio anche persone singole devono potere ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere i-l, se dispongono di un attestato professionale federale.

Per gli istruttori di canoismo e kayak è stata concepita una formazione che consente di ottenere un attestato professionale federale. La revisione dell'ordinanza sulle attività a rischio considera tale novità.

Anche in questo ambito la SEFRI può riconoscere come equivalenti certificati di capacità esteri.

Gli istruttori di discese in acque vive in formazione possono accompagnare clienti in attività in acque vive solo sotto la vigilanza e la responsabilità di una persona titolare dell'autorizzazione per le attività di questo tipo, se necessario per la formazione.

Articolo 11

Con la certificazione si garantisce che le imprese hanno implementato per le rispettive attività un sistema di gestione della sicurezza che garantisce un adeguato livello di protezione durante lo svolgimento delle attività.

A norma dell'articolo 11 è possibile per le imprese offrire tutte le attività di cui all'articolo 4 capoverso 1. Per ciascuna di queste attività si deve assicurare con la certificazione che è garantita la sicurezza dei clienti.

Con un label (attualmente ad esempio quello di «Safety in adventures») si può dimostrare ai clienti che l'impresa dispone di un sistema di gestione della sicurezza che soddisfa determinati requisiti minimi.

Articoli 12–15

Al momento dell'emanazione dell'ordinanza sulle attività a rischio non esisteva un adeguato sistema di norme per la certificazione nel campo delle attività a rischio. Con il sistema di gestione della sicurezza di «Safety in adventures» era tuttavia disponibile una base adeguata per la certificazione, che poté essere riconosciuta dal DDPS. Nel frattempo la situazione è cambiata, e accanto al sistema di gestione della sicurezza di «Safety in adventures», pensato espressamente per il mercato svizzero, esistono ora anche norme ISO per la certificazione di attività avventurose e all'aria aperta. In larga misura tali norme ISO sono identiche al sistema di gestione della sicurezza di «Safety in adventures». Considerando che le attività a rischio si svolgono in tutto il mondo secondo le stesse regole è giustificato prendere le norme ISO come base per la certificazione.

Articolo 12

La norma attuale, secondo la quale la certificazione deve essere rilasciata da un organo accreditato e gli organi di certificazione devono applicare un sistema di gestione della sicurezza reputato adeguato per la certificazione dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) viene sostituita con un sistema più semplice. Nella pratica si è visto infatti che un accreditamento siffatto sarebbe troppo caro e il settore non è in grado di sopportare i costi che da esso deriverebbero. Per l'esecuzione dell'ordinanza sulla attività a rischio, però, la Confederazione deve poter avere la certezza che le imprese sono certificate.

Pertanto in futuro la certificazione verrà fatta da organi di certificazione riconosciuti dal DDPS. Il riconoscimento avviene tramite l'emanazione di una decisione.

Articolo 13

Il DDPS riconosce organi di certificazione che certificano ai sensi della norma EN ISO/IEC 17021-1:2015. Tale norma definisce i requisiti degli organi di certificazione che controllano e certificano i sistemi di gestione.

Come sistema di gestione della sicurezza devono essere utilizzate le norme ISO 21101:2014 «Adventure tourism – Safety management systems – Requirements» e ISO 21103:2014 «Adventure tourism – Information for participants» come pure il relativo resoconto tecnico ISO/TR 21101:2013 «Adventure tourism – Leaders – Personnel competence». Queste norme sono pubblicate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO). Tali norme internazionali sono largamente accettate e dal punto di vista tecnico equivalenti al sistema di gestione della sicurezza di «Safety in adventures».

Le revisione prevede inoltre da un lato che le certificazioni siano fatte esclusivamente da auditori che dispongono di conoscenze tecniche nelle attività di cui si tratta, dall'altro che si proceda a controlli degli standard di sicurezza anche nello svolgimento concreto delle attività sul posto.

I riconoscimenti sono rilasciati per una durata limitata. Hanno validità per un massimo di cinque anni e su domanda possono essere prorogati per altri cinque anni.

Ai capoversi da 3 a 5 si riportano norme per il caso in cui non siano più soddisfatti i criteri per il riconoscimento. Ai sensi del capoverso 5 il DDPS può sospendere con effetto immediato o revocare il riconoscimento quando vengono a cadere i presupposti per il riconoscimento stesso.

Articolo 14

Come requisito minimo per una certificazione si esige che venga considerata l'analisi dei campioni di rischio di «Safety in adventures». Ciò è necessario perché le norme ISO regolano soltanto la procedura di certificazione. Uno standard di sicurezza effettivo può essere garantito solo con un'analisi dei campioni di rischio concreta.

Oltre a ciò per lo svolgimento delle rispettive attività si impiegano solo persone che dispongono dei relativi titoli di formazione. Questi titoli sono attualmente riportati nella cosiddetta lista delle formazioni di «Safety in adventures». Tale lista stabilisce di quale formazione deve disporre la guida impiegata in una determinata attività.

L'analisi dei campioni di rischio e la lista delle formazioni (cfr. allegati 5 e 6) sono pubblicate su internet dall'UFSPPO. Nei limiti in cui ci siano sviluppi nel campo dell'analisi dei campioni di rischio o delle qualifiche richieste, il DDPS può adattare l'analisi dei campioni di rischio di cui all'allegato 5 o la lista delle formazioni di cui all'allegato 6 numero 1.

Articolo 15:

La certificazione sulla base delle norme ISO di cui sopra dovrebbe permettere anche agli offerenti stranieri di ottenere una certificazione a un costo ragionevole.

L'UFSPPO riconosce pertanto in casi isolati la certificazione di organi di certificazione esteri a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettere a-b e dell'articolo 14. Emanata una decisione di riconoscimento per il titolare della certificazione, che costituisce poi la base per l'autorizzazione a livello cantonale.

Articolo 16

Il DDPS è legittimato a sostenere istituzioni adatte che si dedicano all'elaborazione e allo sviluppo di concetti di sicurezza e di verifiche della sicurezza, in particolare nel campo dell'analisi dei campioni di rischio, nella valutazione delle qualifiche e nella messa a punto di materiale per la certificazione. Solo così è possibile mantenere anche in futuro l'attuale elevato livello. Ora si vuole sostenere prestazioni del genere. Allo scopo l'UFSPPO stipulerà con l'istituzione competente un contratto di prestazione.

Articolo 17

Finora per gli offerenti provenienti da uno stato dell'UE o dell'AELS che intendevano offrire a titolo professionale attività in Svizzera per non oltre dieci giorni in un anno civile era prevista una regolamentazione speciale. Per quel che concerne le qualifiche professionali essi hanno il diritto di proporre attività durante questo lasso di tempo senza autorizzazione e senza procedura di notifica¹⁵.

Questa regolamentazione si è rivelata inadatta nella pratica, per le autorità di esecuzione non è infatti possibile verificare se il singolo prestatore di servizi rispetta o meno questo limite dei dieci giorni.

Ora tutti i cittadini dell'UE o degli stati dell'AELS che non hanno acquisito in Svizzera le proprie qualifiche professionali e intendono esercitare attività lucrativa in Svizzera come lavoratori autonomi o lavoratori distaccati devono annunciarsi prima di iniziare la loro attività professionale in territorio svizzero in vista del riconoscimento delle qualifiche professionali stesse. In concreto devono farlo nel sistema di dichiarazione online nel sito internet della SEFRI.¹⁶ Se gli offerenti stranieri intendono stabilirsi in Svizzera (>90 giorni) la procedura della SEFRI non può essere applicata. Gli offerenti sottostanno in questo caso alla normale procedura di autorizzazione di cui all'articolo 18 dell'ordinanza.

Indipendentemente dalla procedura di notifica della SEFRI ai sensi della normativa sugli stranieri gli impieghi lavorativi devono essere annunciati tramite la procedura di notifica della Segreteria di Stato della migrazione SEM per attività lucrative di breve

¹⁵ Cfr. la legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS); RS 935.01.

¹⁶ Consultabile presso: <https://www.sypres.admin.ch/sypresweb/?login>

durata. Anche questa notifica avviene online.¹⁷ Se una prestazione di servizi dura in tutto più di 90 giorni per anno civile deve essere richiesto un permesso ai sensi della legislazione sugli stranieri.

L'articolo 17 non si applica all'attraversamento temporaneo del territorio svizzero se l'attività inizia e termina all'estero.

Persone che non provengono da Stati UE/AELS (cosiddetti Stati terzi) per avviare un'attività lucrativa devono avere un permesso ai sensi della legislazione sugli stranieri. Il permesso deve essere richiesto presso le autorità cantonali competenti per il mercato del lavoro o l'immigrazione prima di iniziare l'attività. L'autorizzazione a esercitare una professione ai sensi della normativa sulle attività a rischio non sostituisce il permesso ai sensi della legislazione sugli stranieri.

Articolo 18

Il capoverso 1 regola le competenze per la concessione o il rifiuto dell'autorizzazione. Per i richiedenti che hanno il domicilio o la sede all'estero la norma prevede la competenza dell'autorità del Cantone in cui il richiedente intende svolgere principalmente la prevista attività (luogo dell'attività principale). Su una pagina web dell'UFSPPO saranno elencate le istanze cantonali competenti.¹⁸

Se la domanda non viene presentata nella lingua ufficiale dell'autorità cantonale competente, questa può rinviarla al mittente per porvi rimedio.

I Cantoni sono liberi di formare concordati intercantonali per la concessione delle autorizzazioni.

Capoverso 2: la documentazione necessaria per la presentazione della domanda è diversa a seconda che si tratti di una persona fisica o giuridica o di una ditta individuale, di offerenti svizzeri o stranieri e dell'attività in questione. Nell'allegato 1 all'ordinanza sulle attività a rischio sono riportate tutte le indicazioni necessarie.

Il capoverso 3 pone una base legale a livello federale per la creazione di formulari cantonali. La presentazione della domanda sull'apposito modulo può pertanto essere considerata dal Cantone come presupposto per il rilascio dell'autorizzazione, ma allo scopo è comunque necessaria una specifica norma in un atto legislativo cantonale.

I capoversi 4 e 5 stabiliscono scadenze obbligate per il trattamento della domanda. Da un lato l'autorità cantonale competente deve procedere all'esame preliminare della stessa entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, per chiudere la pratica entro ulteriori 10 giorni dalla presentazione della documentazione completa (la mancata osservanza dei termini può avere conseguenze legali). Dall'altro lato se la documentazione inviata è lacunosa o incompleta l'autorità la rinvia al mittente con un termine per rimediare. Se il richiedente non invia la domanda completata o la documentazione richiesta entro tale scadenza, l'autorità cantonale elabora una decisione negativa motivata per iscritto e la comunica al richiedente. Non è necessario regolare con quanto anticipo rispetto al previsto inizio dell'attività si debba presentare la richiesta: se la domanda è completa di tutta la documentazione del caso, il richiedente può essere certo che la decisione dell'autorità gli verrà comunicata al massimo entro un mese. In alcuni Cantoni è possibile richiedere l'autorizzazione presso gli sportelli

¹⁷ https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

¹⁸ www.baspo.admin.ch Documentazione > Basi legali > Attività a rischio

delle competenti autorità. In questo caso – se la documentazione necessaria è completa – il trattamento della pratica dura il tempo necessario all'autorità per l'esame.

A norma dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulle attività a rischio l'autorizzazione di un'autorità cantonale è valida su tutto il territorio svizzero. L'autorizzazione rilasciata a persone singole vale per quattro anni (cfr. articolo 9 capoverso 1 della legge sulle attività a rischio). L'autorizzazione per le imprese certificate è valida per due anni (cfr. articolo 9 capoverso 2 della legge sulle attività a rischio).

Il capoverso 6 viene completato con le attività regolamentate di recente. Agli istruttori di discese in acque vive si applicano anche gli art. 8, cpv. 2 e 9, cpv. 1, della legge.

Secondo il capoverso 7 per il resto la procedura si rifà al diritto cantonale. L'ultima istanza cantonale deve essere un tribunale superiore ai sensi dell'articolo 86 capoverso 2 LTF,¹⁹ visto che contro la decisione di ultimo grado a livello cantonale è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Articolo 19

Secondo l'articolo 7 capoverso 2 della legge sulle attività a rischio l'autorizzazione viene rinnovata con un procedura semplificata. L'articolo 19 dell'ordinanza considera tale circostanza e riduce i requisiti per il rinnovo. La disposizione deve essere vista in relazione all'obbligo di comunicazione del successivo articolo 20 dell'ordinanza sulle attività a rischio: tutte le modifiche di rilievo intervenute nel periodo di validità dell'autorizzazione devono essere note all'autorità competente prima ancora del momento del rinnovo.

Al capoverso 1 viene precisato che si tratta solo del rinnovo dell'autorizzazione per gli offerenti singoli. Il rinnovo dell'autorizzazione degli offerenti di attività certificate è regolato al capoverso 2.

Il rinnovo dell'autorizzazione per attività ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1, lettere a-h e k dell'ordinanza sulle attività a rischio dipende dallo svolgimento del perfezionamento richiesto, che deve comunque essere della durata minima di due giorni. In considerazione del rischio collegato alla pratica della relativa attività un obbligo di perfezionamento di due giorni su un periodo di quattro anni sembra assolutamente accettabile. Deve trattarsi di una formazione continua nel campo della sicurezza e della gestione dei rischi organizzata o riconosciuta dalle associazioni professionali.

La revisione di questo capoverso concretizza l'obbligo di formazione continua nel campo della sicurezza e della gestione dei rischi in quanto prevede che essa debba prevedere obbligatoriamente i temi di cui all'articolo 2 della legge (doveri di diligenza). Corsi di aggiornamento in materia di pronto soccorso non potranno quindi essere considerati come formazione continua ai sensi dell'ordinanza sulle attività a rischio.

Oltre a ciò si deve dimostrare di aver stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale a norma dell'articolo 13 della legge sulle attività a rischio e dell'articolo 24 dell'ordinanza sulle attività a rischio. Il legislatore ha espressamente evitato di precisare quale forma deve avere tale conferma. Sono le autorità preposte all'applicazione che devono poter decidere in questo ambito.

¹⁹ Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LFT, RS 173.110).

Gli offerenti di attività certificate per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione devono dimostrare che la certificazione è stata prorogata.

In caso di spostamento della sede o del domicilio o della sede in cui si svolge l'attività in un altro Cantone la domanda di rinnovo alla scadenza dell'autorizzazione originaria deve essere inoltrata all'autorità del nuovo Cantone in cui si trova la sede o il domicilio o la sede in cui si svolge l'attività che – nei limiti in cui la legislazione cantonale lo consente – si procura per via amministrativa l'incarto richiedendolo all'autorità che ha concesso l'autorizzazione.

Articolo 20

L'articolo 20 introduce per i titolari di un'autorizzazione l'obbligo di comunicare entro 30 giorni modifiche e cambiamenti rilevanti all'autorità cantonale competente per la concessione dell'autorizzazione. I Cantoni devono provvedere al continuo aggiornamento dei dati necessari nel registro delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinanza sulle attività a rischio. Alla scadenza dell'autorizzazione per il suo rinnovo devono essere utilizzati i dati aggiornati. Se una persona comunica di aver trasferito il domicilio in un altro Cantone, il Cantone in cui aveva il domicilio trasmette all'altro l'incarto relativo. Alla scadenza dell'autorizzazione per l'eventuale rinnovo della stessa devono essere utilizzati i dati aggiornati. Da notare che a seconda delle circostanze per il rinnovo può essere competente un'istanza cantonale diversa.

Se in seguito all'introduzione di cambiamenti non ci sono più presupposti per la concessione di un'autorizzazione, l'autorità cantonale procede a norma dell'articolo 22 dell'ordinanza sulle attività a rischio. Sulla base dell'obbligo di informazione e delle relative misure in caso di mancata ottemperanza non è necessario che l'autorità cantonale competente controlli ogni anno i titolari della autorizzazione per verificare ad esempio se dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile. Se si ha il concreto sospetto che il titolare di un'autorizzazione non soddisfa più i presupposti per la concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente è libera di verificare la fondatezza di tali sospetti e di avviare le misure necessarie.

La rinuncia volontaria all'autorizzazione a seguito di cessazione della professione o dell'attività in futuro non dovrà più essere annunciata alle autorità cantonali. Questo dovere di comunicazione esistente finora costituiva un onere aggiuntivo per i titolari dell'autorizzazione senza essere tuttavia di effettivo vantaggio per la sicurezza.

Articolo 21

Lo scopo principale della legislazione sulle attività a rischio è la protezione dei consumatori. Potenziali clienti devono poter verificare nel modo più semplice possibile se un determinato offerente dispone delle autorizzazioni necessarie. La soluzione migliore per garantire tale trasparenza è che l'UFSPo con l'ausilio delle competenti autorità cantonali pubblici su un sistema centralizzato d'informazione il registro degli offerenti titolari di autorizzazioni.

L'UFSPo ha pubblicato un registro del genere in una pagina apposita su internet²⁰. Le competenti autorità cantonali possono trattare i dati necessari nel registro direttamente, tramite una procedura di login. In tal modo viene a cadere anche la pretesa, che si potrebbe comunque avere in base al diritto cantonale, di prendere visione

²⁰ Cfr. <https://www.baspo.admin.ch> Documentazione > Basi legali > Attività a rischio

della documentazione relativa all'autorizzazione al di fuori di un procedimento civile o penale e l'autorità cantonale competente non viene oberata di domande e richieste di informazioni. L'articolo 20 costituisce una base legale sufficiente per la pubblicazione di dati personali ai sensi dell'articolo 19 LPD²¹.

Articolo 22

L'articolo 22 regola le misure da prendere in caso di violazione delle disposizioni. Riguardo alla revoca dell'autorizzazione si tratta dell'attuazione dell'articolo 10 della legge sulle attività a rischio. Secondo le intenzioni del legislatore la revoca rappresenta la misura ultima e più severa.²²

Il capoverso 1 riporta una lista non esaustiva dei casi in cui l'autorità cantonale competente deve intervenire. Nella legge la revoca viene prevista esplicitamente solo nel caso in cui i presupposti per la concessione dell'autorizzazione non siano più soddisfatti (articolo 10 legge sulle attività a rischio). A essere precisi ciò riguarda quindi solo i presupposti di cui agli articoli 4-6 della legge sulle attività a rischio e le disposizioni integrative degli articoli 5-11 dell'ordinanza sulle attività a rischio. Dai lavori preparatori si evince comunque chiaramente che la revoca dell'autorizzazione può avvenire anche per la mancanza della assicurazione di responsabilità civile professionale.²³

Se la competente autorità cantonale sospetta che un offerente viola le disposizioni della legge o dell'ordinanza è libera di controllare in modo attivo se sussistono i presupposti per la concessione dell'autorizzazione.

Il capoverso 2 prevede che la competente autorità cantonale per prima cosa inviti gli offerenti a ovviare alle lacune riscontrate. Un simile invito di regola può essere collegato alla minaccia di una pena come previsto all'articolo 292 del CP.²⁴ In conformità al principio dell'adeguatezza dell'intervento statale l'autorizzazione viene ritirata a norma del capoverso 3 solo nel momento in cui non ci sia alcuna speranza che la lacuna possa essere sanata.

Se ravvisa l'esistenza di una grave lacuna, l'autorità cantonale è tenuta a revocare l'effetto sospensivo dell'eventuale ricorso contro la sua decisione di revoca dell'autorizzazione.

Dato che lo svolgimento delle attività a rischio non avviene necessariamente nel solo Cantone che concede l'autorizzazione, ai sensi del capoverso 4 ogni autorità d'esecuzione cantonale è tenuta a darne comunicazione all'autorità cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione per consentirle di avviare le misure necessarie. Le autorità possono eseguire controlli preventivi degli offerenti di attività a rischio, ma non sono comunque obbligate a farlo.

Articolo 23

Per quel che riguarda gli emolumenti non si fanno distinzioni fra persone fisiche, persone giuridiche e ditte individuali. Gli emolumenti sono uguali per tutti.

²¹ Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1)

²² Cfr. Rapporto della commissione, FF 2009 5215, p. 5238

²³ Cfr. Rapporto della commissione, FF 2009 5215, p. 5239

²⁴ Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0).

Per tutti gli emolumenti sono stati fissati dei massimi. I Cantoni devono poter mantenere la più ampia autonomia per fissarne l'importo concreto.

Per il rilascio e ora anche per il rinnovo dell'autorizzazione è previsto un emolumento di massimo 100 franchi. La cosa è giustificata in quanto il rinnovo di un'autorizzazione comporta per l'autorità di attuazione un impiego di tempo pari a quello richiesto per la concessione della prima autorizzazione. Gli emolumenti per il rinnovo di un'autorizzazione ammontano a massimo 200 franchi.

Articolo 24

Tutti i titolari di un'autorizzazione sono tenuti ai sensi dell'articolo 13 della legge a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale che offra una copertura adeguata alla natura e all'ampiezza dei rischi legati all'attività esercitata, o a fornire garanzie finanziarie equivalenti. L'assicurazione di responsabilità civile d'impresa è considerata equivalente a un'assicurazione di responsabilità civile professionale individuale.

In applicazione dell'articolo 13 capoverso 2 della legge sulle attività a rischio, il capoverso 1 fissa a 5 milioni di franchi all'anno l'importo minimo della somma assicurata. L'ammontare della copertura assicurativa era stato quantificato a grandi linee fra 5 e 10 milioni di franchi già nei lavori preliminari per la legge.²⁵ L'ammontare della somma assicurata obbligatoria è stato fissato al minimo di quanto indicato dal Parlamento perché altrimenti per determinate attività sarebbe stato difficile trovare un assicuratore disposto ad offrire un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

I capoversi 2 e 3 riprendono l'art 7, cpv. 2 e 3 della OLCCG.²⁶ Questo disciplinamento ha dato buoni risultati.

La società di assicurazione o la banca non devono necessariamente avere la sede in Svizzera, per cui è possibile stipulare una polizza di responsabilità civile professionale o un'altra garanzia con un'impresa straniera.

La stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile deve essere prevista come requisito per l'ottenimento dell'autorizzazione. La prassi attuale di singoli Cantoni che pretendono dai richiedenti la prova di un'assicurazione di responsabilità civile può essere mantenuta, anche se in principio nel caso di concessione della prima autorizzazione non sarebbe obbligatorio provare di avere una tale assicurazione. Il Cantone però, a partire dal momento in cui è stata concessa l'autorizzazione, può controllare se ci sia una corrispondente assicurazione di responsabilità civile.

Per il rinnovo dell'autorizzazione la prova di un'assicurazione di responsabilità civile deve essere considerata come presupposto per la concessione dell'autorizzazione (cfr. art. 19 dell'ordinanza sulle attività a rischio).

Sussiste la possibilità che gli offerenti di attività a rischio si facciano assicurare tramite la polizza di responsabilità civile dell'impresa per la quale lavorano. È il caso ad esempio del maestro di sci coperto dall'assicurazione di responsabilità civile della scuola per cui lavora. Questo maestro pertanto non deve avere una sua assicura-

²⁵ Cfr. Rapporto della commissione, FF 2009 5215, p. 5240

²⁶ Ordinanza del 6 novembre 2002 concernente la legge sul credito al consumo (OLCC; RS 221.214.11)

zione, fintantoché svolge le attività nel quadro del suo rapporto di impiego. Nel momento in cui la persona agisce per proprio conto deve poter invece comprovare di avere una corrispondente assicurazione di responsabilità civile.

Articolo 25

L'articolo 25 regola nel dettaglio l'obbligo di informazione previsto nell'articolo 13 capoverso 1 della legge sulle attività a rischio. Anche nei lavori preparatori della legge sulle attività a rischio si parlava di un riferimento alla copertura assicurativa nel contratto.²⁷ Per una maggiore trasparenza si deve informare in merito all'assicurazione o alle garanzie che sono ad essa equiparate nella conferma della prenotazione e su eventuali biglietti o sull'eventuale sito internet dell'offerente. Nella pratica l'informazione fatta nella conferma della prenotazione e sui biglietti ai sensi dell'ordinanza può essere sostituita ad esempio con un rinvio alle disposizioni generali di contratto su internet o simili. In questa sede si deve fare riferimento alla copertura assicurativa.

Articolo 26

Con questa disposizione i Cantoni hanno la facoltà di determinare nella legislazione di attuazione le singole discese ed escursioni autorizzate o di indicare o descrivere le relative zone di territorio. Nell'elaborazione di un inventario cantonale delle varianti si devono rispettare le norme della legge e dell'ordinanza sulle attività a rischio. Ciò significa che per le escursioni e le discese inserite nell'inventario delle attività fuori pista al titolare di un'autorizzazione non si possono attribuire competenze maggiori di quelle previste nell'ordinanza sulle attività a rischio. Un inventario cantonale delle varianti può tuttavia contribuire alla certezza del diritto.

Un simile inventario delle varianti è utilizzato ad esempio nel Cantone dei Grigioni.²⁸

Articolo 27

L'art. 27 precisa che le sanzioni penali previste all'art. 15 della legge sono applicabili anche agli aspiranti guida alpina, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori di escursionismo e agli istruttori di discese in acque vive.

Articolo 28

Questo articolo abroga formalmente l'ordinanza sulle attività a rischio del 30 novembre 2012.

Articolo 29

Nell'articolo 29 si sancisce che le autorizzazioni detenute dagli attuali offerenti restano valide fino alla data di scadenza.

²⁷ Cfr. Rapporto della commissione, FF 2009 5215, p. 5240

²⁸ Cfr. <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/awt/Dokumente/Varianteninventar.pdf>.

Allegato 1

L'allegato 1 descrive nel dettaglio i dati da fornire all'atto della presentazione di una richiesta di autorizzazione e i documenti da produrre nel quadro della procedura di autorizzazione.

Gli offerenti provenienti da stati terzi senza permesso di domicilio devono allegare alla richiesta una copia del permesso di dimora o del permesso di dimora temporanea.

Offerenti stranieri provenienti da Stati terzi (che non iniziano un lavoro in Svizzera) che si limitano ad accompagnare gruppi stranieri in Svizzera per una durata massima di otto giorni (ad es. guida alpina delle Ande che svolge un trekking in quota in Svizzera con un gruppo) e poi proseguono per l'estero non sono assoggettati all'obbligo del permesso (di dimora) e devono rispettare soltanto le disposizioni relative ai visti²⁹. Se un offerente non ha bisogno di un visto, alla richiesta deve essere allegata una copia recente del passaporto (prova d'ingresso in Svizzera senza obbligo di autorizzazione).

Se un'attività di cui sopra avviene per più di otto giorni nel corso di un anno civile è necessario un permesso di dimora.³⁰

Allegato 2

L'allegato 2 rimanda alle scale con i gradi di difficoltà elaborate dal Club alpino svizzero (CAS), che possono essere consultate sul sito web dell'UFSP. Ora è stata inserita anche la scala dei gradi di difficoltà del CAS per le vie ferrate.

Allegato 3

Nell'allegato 3 si trova la tabella dei gradi di difficoltà in acque vive da I a IV a norma dell'articolo 3 capoverso 1 lettere j-k dell'ordinanza sulle attività a rischio, che riprende il sistema di suddivisione in gradi di difficoltà elaborata dalla Federazione internazionale di canoa.

Allegato 4

L'allegato 4 riporta la lista delle patenti rilasciate secondo il diritto anteriore, equiparate al titolo di «guida alpina con attestato professionale federale», o al titolo di «maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale» o al titolo di «istruttore di arrampicata con attestato professionale federale». I titolari di una di dette patenti possono richiedere il rilascio di un'autorizzazione pur senza disporre di un attestato professionale federale.

²⁹ Cfr. Istruzioni e commenti – Settore degli stranieri (Istruzioni LStr), pag 129 ss. disponibili sotto: <https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-i.pdf>.

³⁰ Cfrl. art. 14 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201).

Allegato 5

Nell'allegato 5 sono riportate le vecchie analisi dei campioni di rischio di «Safety in adventures», che in linea di principio gli organi di certificazione devono utilizzare per le certificazioni. Esse possono essere scaricate gratuitamente dal sito internet dell'UFSPPO.

Gli organi di certificazione possono certificare anche sulla base di altre analisi del rischio, a condizione che possa essere garantito uno standard di sicurezza equiparabile (art. 14 cpv. 3 dell'ordinanza sulle attività a rischio). Si è pensato di creare tale possibilità perché di regola all'estero si certifica con altre analisi del rischio. Tali analisi devono però essere equiparabili agli standard svizzeri per essere accettate.

Allegato 6

Nell'allegato 6 si rimanda alla lista delle formazioni di «Safety in adventures» in cui si stabiliscono in concreto i titoli di formazione richiesti per le diverse attività a rischio e si elencano criteri generici riguardanti i titoli di formazione.

L'UFSPPO può riconoscere come equivalenti titoli di formazione esteri.

L'ufficio pubblica su internet i relativi riconoscimenti. A proposito di riconoscimenti va detto che si tratta di decisioni generiche e non individuali. Esistono numerosi titoli stranieri adatti per l'una o l'altra attività nell'ambito di un'impresa, che però non si ritrovano nella lista delle formazioni.